

CIRCOLARE NR. 3/2020 - PAGHE

Vitto e alloggio dipendenti & Coronavirus e sospensione del versamento di ritenute e contributi

VITTO E ALLOGGIO DEI DIPENDENTI

Nel settore alberghiero e dei pubblici esercizi il CCNL prevede che dagli stipendi erogati venga detratto un importo a titolo di vitto e alloggio, tale detrazione è da ricondursi al fatto che si tratta di servizi che l'impresa fornisce ai propri dipendenti. Si pone dunque la questione di come comportarsi correttamente nell'epoca dei corrispettivi e delle fatture elettroniche.

Soluzione n.1

La prima soluzione consiste nell'emettere uno scontrino per l'importo corrispondente a quanto detratto a titolo di vitto e alloggio, all'atto del pagamento degli stipendi dei propri dipendenti.

L'importo per il quale deve essere emesso lo scontrino elettronico riferito al vitto e alloggio goduto dai propri dipendenti si compone degli importi indicati alla Voce 157 e 158 nella colonna trattenute del documento chiamato "RIEPILOGO GENERALE" consegnato insieme alle buste paga. A livello pratico Vi chiediamo gentilmente di voler indicare il suddetto importo in una colonna separata all'interno del registro corrispettivi in modo da favorire la sua identificazione da parte nostra.

Codice Azienda		Ragione Sociale		Indirizzo		Codice Fiscale		Ragione tipo		PAT. local		RINNOVAMENTO		Aut. Del	
INAIL															
Aut. Del															
RESIDUI DI RETROAZIONE															
Gennaio 2020															
Codice dipendente		***** RIEPILOGO GENERALE *****										Codice Fiscale		Municipalità	
Data di Nascita		Data Assunzione		Data Cassazione											
Settimane	INPS	Da	MINIMALE	Da	Altre	LAVORATO	Costo/ore	Costo/ore	Costo/ore	Costo/ore	Costo/ore	Costo/ore	Costo/ore	Costo/ore	Costo/ore
RETRIBUZIONE															
RIPRODURRE															
TOTALE															
VOCE VARIABILI DEL MESE						IMPORTO BASE		RIFERIMENTO		TRATTENUTE		COMPETENZE			
* Z00001 Retribuzione															
* Z00250 Ferie godute															
* Z00255 Ferie godute															
* Z01138 Festività non godute															
* Z07001 Assenza assunti/dimessi															
* Z40030 Straordinario 30%															
* Z50000 13ma Mensilita'															
* Z50022 14ma Mensilita'															
* Z51000 Ferie non godute															
* Z51044 Perm. Rol non goduti SI TER															
* 000024 MAGG.LAV.DOMEN.10%															
* 000148 VITTO+ALL.FIGUR.INPS															
* 000149 VITTO+ALL.FIGUR.INPS															
* 000153 Acconto per futuri Accrediti															
* 000154 RES.ACCONTO ACCREDITI															
* 000157 TRATT. VITTO+ALLOGG.								144,00000 GG		426,24					
* 000158 TRATT. VITTO								41,00000 GG		RD 36					
* 000218 STRAORDINARIO FORPETTARIO															
* 000338 SALARIO CONVENZION.															
* 002180 Lavoro festivo															
* ZP0100 Festività godute															

Soluzione n. 2 Considerato il complicarsi degli adempimenti a carico dell'impresa, consigliamo di valutare la possibilità concessa dal legislatore di non procedere alla detrazione del vitto e alloggio dal salario del dipendente classificando tali prestazioni quali prestazioni gratuite non rilevanti ai fini IVA e reddituali fino ad un importo di euro 50,00 al giorno per dipendente.

La predetta soluzione risulta particolarmente conveniente là dove l'impresa concordi un "salario netto" con i suoi dipendenti, perché in tal caso il salario percepito dai dipendenti non viene modificato e l'impresa risparmia le imposte sul reddito e i contributi calcolati su quanto altrimenti corrisposto a titolo di vitto e alloggio.

Qualora doveste decidere di optare per questa seconda soluzione, Vi preghiamo di voler prendere contatto con il nostro ufficio paghe.

**CORONAVIRUS SOSPENSIONE DEL
VERSAMENTO DELLE RITENUTE E DEI
CONTRIBUTI**

È volto al sostegno delle imprese operanti nel settore turistico - ricettive colpite economicamente dal coronavirus il decreto-legge del 2 marzo 2020, n. 9. La disposizione in oggetto offre alle imprese operanti nel settore turistico - ricettivo e alle agenzie di viaggio la possibilità di differire il pagamento dei contributi (INPS e INAIL) dovuti tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020 e di versare quanto dovuto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020.

Qualora dovesse decidere di optare per tale soluzione, La preghiamo di informare tempestivamente il nostro ufficio paghe. In caso contrario, i contributi verranno versati regolarmente.

Restiamo a Sua disposizione per eventuali domande e/o ulteriori informazioni.

Cordiali saluti

- Dr. Corrado Picchetti -